

Codice DB1410

D.D. 20 novembre 2014, n. 3187

R.D. 523/1904 - Polizia fluviale n. 5405 Var - Variante autorizzazione idraulica di cui alla DD n. 1688/DB1410 del 11/06/2014 (P.F. n. 5405) e autorizzazione idraulica alla realizzazione nuovo scarico (uso acquedotto) nel Rio Boriasso in comune di Sommariva Perno (CN) loc. Sappelletto - Richiedente: TECNOEDIL S.p.A.

In data 02/05/2014 la Soc. Tecnoedil Spa, via Vivaro n. 2, 12051 Alba, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e concessione per la realizzazione di un attraversamento con guado e tubazioni del rio Boriasso, in comune di Sommariva Perno, loc. Cappelletto, autorizzato con la D.D. n. 1688DB1410 del 11/06/2014 (P.F. n. 5405).

Successivamente, in data 24/10/2014 la stessa Società ha presentato istanza di variante in oggetto, riguardante alcune modifiche costruttive del guado e delle tubazioni previste nel progetto originario e la realizzazione di un nuovo scarico a servizio del pozzo P4 (uso acquedotto).

All'istanza di variante sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo Studio Associato di Geologia Applicata Actis-Giorgetto & Piano, Corso Bra 48/3, Alba – in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in variante in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Boriasso.

Nel caso in esame, ai sensi del regolamento regionale n° 14/R/2004, deve essere corrisposto il relativo canone per il nuovo scarico del pozzo acquedottistico P4 e dovrà essere formalizzato un atto di concessione per l'occupazione del sedime demaniale, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa, delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- le opere in progetto di variante potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- l'eventuale materiale movimentato in alveo non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
- l'inserimento dei massi in alveo dovrà essere realizzato in modo tale da evitare la loro asportazione per effetto della corrente.
- nel caso di esecuzione di strutture connesse all'intervento (pozzetti, canalizzazioni, ecc...) dovranno sempre essere rispettate le fasce di rispetto di cui all'art. 96 del R.D. n. 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

determina

di autorizzazione, ai soli fini idraulici, la Soc. Tecnoedil Spa, via Vivaro n. 2, 12051 Alba – ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l’esecuzione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;
4. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
6. l’opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vinco paesaggistico – alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc....);

13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente

Il Vicario di Direzione
Andrea Tealdi